



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 992 del 2000, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Iuculano Carlo e Trapanotto Giacomina, rappresentati e difesi dagli avv. Anton Ugo Serra e Raffaello Carusi, con domicilio eletto presso il primo di detti legali in Firenze, via Maggio 30;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione,

dei provvedimenti del Direttore dell'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Firenze in data 18 gennaio 2000 prot. DV 2000/0525/01, DV 2000/0525/01, DV 2000/0525/02, DV 2000/0525/03, DV 2000/0525/04 e DV 200/0525/05,

notificati il 9 febbraio 2000;

nonché per l'annullamento

di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ed in particolare:

a) del decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali) in data 26 settembre 1997;

b) della deliberazione consiliare del Comune di Firenze n. 125/40 del 23 febbraio 1998;

c) del parere della Commissione Edilizia Integrata di Firenze in data 2 settembre 1999;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori avvocati G. Grateri, delegato dall'avv. A. U. Serra, V. Melandri e D. Brusico per l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia ha per oggetto l'irrogazione nei confronti dei signori Iuculano e Trapanotto, ricorrenti, della sanzione prevista dall'art. 15 l. n. 1497/1939 e, adesso, dall'art. 167 d. lgs. n. 42/20014. Il Comune di Firenze ha infatti emanato i cinque provvedimenti del 18 gennaio 2000, notificati il 9 febbraio 2000, intimando agli interessati il pagamento dell'indennità dovuta ai sensi della norma del 1939 su menzionata, in relazione ad abusi realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico, comportanti nuove volumetrie e poi sanati con concessione n. 729/S del 28 marzo 1991.

Il Comune ha escluso la possibilità di escludere l'applicazione dell'indennità in

questione ai sensi dell'art. 1 del D.M. 26 settembre 1997 e ha qualificato l'abuso in questione come abuso di tipologia 1 ai sensi della tabella allegata alla l. n. 47/1985, suscettibile di arrecare danno ambientale. Le opere consistono, tra l'altro, nella costruzione di nuovi locali di varia natura, nell'ampliamento dell'edificio tergale, nella sopraelevazione parziale del medesimo e negli interventi realizzati al piano soffitte con mutamento di destinazione d'uso in abitativa.

Oltre ai cinque provvedimenti predetti i ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo del giudizio, gli atti presupposti, deducendo diversi profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con i motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2016 i ricorrenti fanno valere l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria vantata dall'amministrazione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della l. n. 689/1981.

Il Comune di Firenze e il Ministero per i Beni e le Attività culturali si sono costituiti in resistenza. Il Comune ha contestato le difese avversarie.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Si esamina innanzitutto l'eccezione di prescrizione, dato il carattere assorbente di essa.

Secondo i principi che la Sezione ha da ultimo seguito, gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia consistenti nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni hanno natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, ovvero con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo (si veda la decisione di questa Sezione n. 1282/2011 e, più recentemente, la sentenza n. 1762/2014, in cui ragguaglio di precedenti).

La prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981 sarebbe maturata in quanto le sanzioni sono state irrogate nel 2000 a fronte della concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 28 marzo 1991.

L'eccezione è fondata.

Il Collegio non ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che fa coincidere la cessazione della permanenza dell'illecito paesaggistico con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata (C.G.A., sentenza n. 718 del 26 agosto 2013; TAR Sicilia – Catania, II, n. 493/2016).

Tuttavia, secondo l'orientamento seguito dalla Sezione (e, per altro, dalla prevalente giurisprudenza), al quale si è accennato, la permanenza cessa invece con il conseguimento del permesso postumo.

Nonostante la disposizione sanzionatoria parli di “*indennità*”, non si tratta di una fattispecie risarcitoria per il danno ambientale prodotto, bensì di una sanzione amministrativa, essendo il danno non già oggetto della tutela ma criterio di commisurazione della sanzione, unitamente al criterio del profitto conseguito dalla violazione.

Ciò chiarito in linea di principio, si rileva che, nel caso in esame, è documentato il rilascio della concessione in sanatoria n. 729/S in data 28 marzo 1991.

Dalla suddetta data ha iniziato dunque a decorrere il termine quinquennale di prescrizione per la riscossione dell'indennità di cui all'art. 15 legge 1497/1939 (Cons. Stato, VI, n. 4087/2013; TAR Veneto, II, n. 59/2013). I provvedimenti sanzionatori, come più volte s'è avuto modo di dire, risalgono al 18 gennaio 2000 e sono stati notificati il 9 febbraio successivo, quando il termine prescrizione di cinque anni era ampiamente scaduto. L'eccezione sollevata dai ricorrenti con i motivi aggiunti è pertanto fondata e meritevole di adesione.

L'accoglimento dei motivi aggiunti determina il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso introduttivo del giudizio, che va dichiarato quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma primo, lett. c), c.p.a.

Le spese di lite, tenuto conto della situazione di fatto complessivamente riguardata, possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) così statuisce:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma primo, lett. c), c.p.a.;
- accoglie i motivi aggiunti;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Rosalia Maria Rita Messina, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)